

ART. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO.....	1
ART. 2. - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	2
ART. 3. - FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 4. - CONOSCENZA PREVENTIVA DELLE CONDIZIONI DI GARA	4
ART. 5. - MODALITA' DI APPALTO	5
ART. 6. - CONSEGNA DEI LAVORI	6
ART. 7. - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - PROGRAMMA DI ESECUZIONE- TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	6
ART. 9. - OSSERVANZA DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI	8
ART. 10. – CAUZIONE PROVVISORIA.....	8
ART. 11. - CAUZIONE DEFINITIVA.....	9
ART. 12. – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	9
ART. 13. - VARIANTI ALLE OPERE APPALTATE - NUOVI PREZZI - DIMINUZ. DEI LAVORI	10
ART. 14. - DIFETTI DI COSTRUZIONE.....	10
ART. 15. DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	11
ART. 16. - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	12
ART. 17. - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE	12
ART. 18. - CARTELLI ALL'ESTERNO DEI CANTIERI	12
ART. 19. - RESPONSABILITA' TECNICHE DI RISULTATO.....	12
ART. 20. - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	13
ART. 21. - CONTO FINALE DEI LAVORI	13
ART. 22. - AGGIO SULLE SOMME ANTICIPATE.....	13
ART. 23. - REVISIONE DEI PREZZI	14
ART. 24. - OPERE NON PREVISTE NON COMPUTABILI A MISURA - ECONOMIE	14
ART. 25. - COLLAUDI, GRATUITA MANUTENZIONE, GARANZIE.....	15
ART. 26. – PIANI DI SICUREZZA.....	16

Art. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto il rifacimento della pista di atletica e della pavimentazione in resina ed i lavori necessari all'adeguamento per l'omologazione da parte della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) degli impianti sportivi comunale ubicati in Via Mozart nella zona est del Capoluogo.

In particolare l'appalto ha per oggetto la realizzazione delle seguenti opere:

- il completamento della porzione dell'anello della pista a tutt'oggi non rivestita in resina mediante la bonifica del manto in asfalto ammalorato, la ricarica del cassonetto (sottomanto, strato di livellamento e manto sportivo sintetico), il rifacimento delle cordolature e la nuova posa della canaletta per lo smaltimento delle acque meteoriche aderente alla prima corsia completa di cordolo regolamentare in alluminio;
- il completamento della linea di fognatura in corrispondenza della curva nord;
- il rifacimento delle pedane per il salto in lungo ed il salto con l'asta e la demolizione delle preesistenti;
- il rifacimento delle pedane per il lancio del disco/martello e del peso e la demolizione delle preesistenti (ad esclusione della realizzazione della gabbia regolamentare per il lancio del martello di cui è prevista solo la predisposizione per una futura realizzazione);
- la rispruzzatura ed il ripristino del manto sintetico sportivo già realizzato lungo il rettilineo ed in corrispondenza della pedana del salto in alto / lancio del giavellotto;
- la nuova realizzazione del percorso siepi e relativa fossa con scarico collegato alla rete di fognatura;
- la predisposizione delle tavole di battuta, delle targhette segnaletiche e la segnatura secondo prescrizioni FIDAL;
- la realizzazione di un attraversamento dell'anello della pista con una polifora per linee elettriche completa di pozzetti di testata per predisporre l'eventuale utilizzo della corrente all'interno della pista.

Art. 2. - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- le **Condizioni Generali d'Appalto** - D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.145;
- il **Capitolato Speciale d'Appalto**;
- l' **Elenco Prezzi Unitari** (E.P.U.);

- gli **Elaborati grafici progettuali**.

Sono esclusi dal contratto gli elaborati progettuali diversi da quelli citati.

Art. 3. - FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori oggetto dell'appalto saranno compensati **a misura**.

Nel prezzo d'appalto sono compresi anche tutti gli approntamenti di sicurezza.

L'importo complessivo dell'appalto è di € 247.893.77 (diconsi Euro duecentoquarantanoveottocentottantaotto/77) di cui:

Importi	Importo esecuzione lavori	Oneri per l'att.ne dei piani di sicurezza	Totale
Importo lavori	240.393,77	7.500,00	247.893.77

L'affidamento in subappalto a cottimo delle diverse lavorazioni è sottoposto alle condizioni previste all'Art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. I prezzi d'appalto previsti nel contratto s'intendono stabiliti tenendo conto di tutte le condizioni e circostanze (anche dipendenti dalle località interessate dai lavori), ben note all'appaltatore, in cui saranno eseguiti i lavori e sono remunerativi singolarmente e complessivamente di ogni spesa e prestazione generale e particolare, principale ed accessoria anche se non prevista e contemplata negli atti e documenti dell'appaltante e degli oneri per l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori.

I prezzi d'appalto si intendono comprensivi di tutti i materiali, della mano d'opera ed oneri relativi, dell'impianto di cantiere, dei trasporti, nonché della quota di spese generali, imprevisi ed utile dell'Appaltatore e di ogni altro onere necessario per realizzare le opere previste dall'appalto completamente ultimate e funzionanti. Le quantità eventualmente espresse nei documenti di appalto sono di puro orientamento e non potranno, per nessuna ragione, costituire parametro di riferimento per valutare o variare il compenso dovuto all'Appaltatore. L'Appaltatore nella formulazione dell'offerta dovrà aver tenuto conto di tutti gli elementi anche non direttamente esplicitati negli artt. di E.P. e negli altri atti progettuali, ma che sono necessari al compimento dell'opera a perfetta regola d'arte. E' inoltre suo onere verificare la congruenza fra i diversi documenti progettuali e attuare, a sua cura e spese, ogni provvedimento necessario a risolvere eventuali incongruenze o incompiutezze o inadeguatezze anche in merito al rispetto di

tutta la normativa vigente sulla sicurezza, sulle opere pubbliche e sull'uso delle stesse. Pertanto il prezzo, conseguente alla sua offerta, remunera l'impresa di tutti i lavori, prestazioni oneri ed utili necessari ad eseguire le opere indicate negli elaborati progettuali, e se anche non descritte, che risultino necessarie al compimento dell'opera a perfetta regola d'arte. L'impresa, quindi, non ha diritto ad alcuna ricompensa derivante da eventuali non corrispondenze tra le quantità e le lavorazioni messe in opera e quelle deducibili dai documenti contrattuali, in quanto è suo obbligo, prima dell'offerta, controllare accuratamente in loco i lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, la natura dei luoghi, dei suoli e dei sottosuoli, la viabilità e condizioni di accesso alle aree interessate ai lavori, a verificarne preventivamente la corrispondenza con le esigenze progettuali, considerare ogni onere che l'esecuzione dei lavori comporti e considerando anche le caratteristiche idro - orografiche e climatiche delle località interessate dai lavori.

Art. 4. - CONOSCENZA PREVENTIVA DELLE CONDIZIONI DI GARA

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato Generale implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e dei sottosuolo, la presenza di sottoservizi, di acque e manufatti, anche edilizi, sotterranei, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di materiale adatto, l'andamento climatico, la viabilità esistente ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

E' altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore. In particolare, l'Appaltatore ammette:

- a) di avere attentamente e compiutamente esaminato tutta la documentazione d'Appalto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito ai terreni di fondazione,

ed in particolare: i disegni di progetto, il Contratto d'Appalto, il presente Capitolato Generale di Appalto, gli elaborati progettuali, i particolari costruttivi, ecc., di avere effettuato gli opportuni accertamenti e riscontri in loco e di riconoscerla eseguibile a norma di legge ed a regola d'arte e, di conseguenza, perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori e di accettare tutte le condizioni in essa contenute;

- b) che le opere e i lavori tutti, dei quali ha la completa conoscenza, saranno ultimati nei termini, nei modi ed al prezzo convenuto;
- c) che dispone dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che dal presente Contratto derivano;
- d) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza ed ubicazione di discariche autorizzate, delle condizioni e natura dei terreni interessati dalle opere, dei vincoli derivanti dalla presenza di edifici, di canali, dei corsi d'acqua, di manufatti vari stradali, della presenza e della ubicazione dei sottoservizi, ecc., nelle vicinanze dei tracciati delle opere in progetto;
- e) di aver attentamente valutato le condizioni statiche dei fabbricati a lato delle vie interessate dai lavori e gli eventuali effetti sulle stesse che potrebbero essere originati dall'esecuzione delle opere oggetto dell'Appalto e di aver considerato e valutato gli accorgimenti da assumere durante la realizzazione delle opere per evitare la formazione di lesioni, cedimenti, assestamenti e danni in genere ai fabbricati;
- f) di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà di privati e di Enti o Aziende varie, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio e di impegnarsi conseguentemente a sollevare immediatamente e incondizionatamente sia la Amministrazione, che la Direzione Lavori, con apposito intervento in causa, da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della Committente stessa in relazione all'Appalto, anche per quanto possa avere riferimento a quanto previsto dagli art. 1171 e 1172 C.C., per denuncia di nuova opera e danno tenuto, su semplice notificazione della pendenza della lite e quando anche il rapporto in contestazione dovesse formare oggetto di riserva.

Art. 5. - MODALITA' DI APPALTO

Il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m., è stipulato a misura.

Il prezzo deve ritenersi comprensivo delle spese generali ed utili, nonché di tutte le spese per forniture, lavorazioni, sfridi, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, qualsiasi indennità dovuta ad Enti pubblici, opere provvisorie e di riparo/protezione dell'esistente, carichi, trasporti interni ed esterni, scarichi in ascesa o discesa, oneri di occupazione di suolo pubblico, provvedimenti per la sicurezza dei cantieri, interventi in ore straordinarie e in giorni festivi, obbligazioni in ottemperanza a disposizioni di Enti di controllo, oneri per minimizzare il disagio acustico e logistico agli occupanti delle aree che verranno interessate dai lavori.

Art. 6. - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà con le modalità previste dal D.P.R. 21/12/1999 n. 554 art. 129.

A giudizio della Stazione Appaltante la consegna dei lavori potrà essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con le riserve di cui all'art. 337 della Legge del 20 marzo 1865 n.2248; al momento della consegna verrà redatto regolare verbale. Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal presente contratto.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di Legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

I lavori dovranno essere immediatamente iniziati con tutti i mezzi ed il personale occorrenti entro un massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della consegna dei medesimi.

Art. 7. - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - PROGRAMMA DI ESECUZIONE- TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore potrà provvedere allo sviluppo dei lavori secondo quanto riterrà necessario, sempre nel rispetto dei termini contrattuali.

A tale proposito, ad aggiudicazione avvenuta, l'Appaltatore fornirà un programma di esecuzione dettagliato di previsione circa l'andamento dei lavori e delle forniture, che

sarà esaminato e discusso con il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, la D.L. ed, in caso debba essere nominato, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

E' peraltro facoltà della Stazione Appaltante, sia prima dell'inizio dei lavori che nel corso degli stessi, di ordinare l'esecuzione di particolari interventi in un termine prestabilito, o la diversa disposizione delle singole lavorazioni programmate o disposte dall'Appaltatore in relazione a particolari esigenze che possono richiedere la consegna e l'uso anticipato di alcuni manufatti o di parte dell'opera finita, senza che ciò dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta.

Tutte le opere appaltate dovranno essere ultimate:

- **nel termine di 90 (novanta) giorni** naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura. Inoltre, qualora le condizioni climatiche non permettessero, a giudizio insindacabile della D.L., l'esecuzione a perfetta regola d'arte di particolari opere ne verrà rinviata la realizzazione in data successiva stabilita dalla D.L..

Quanto sopra indicato non costituirà, per l'Appaltatore, motivo di ritardo nella esecuzione delle opere e l'Appaltatore stesso non potrà rifiutarsi di procedere come sopra indicato e non potrà farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Inoltre tutto ciò non potrà costituire titolo per richieste di proroghe della scadenza dell'ultimazione dei lavori e di scioglimento dei contratto.

Per il fatto di aver partecipato alla gara di appalto l'Appaltatore dà atto di avere attentamente valutato il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori e di ritenerlo congruo e ragionevolmente ampio per poter correttamente ultimare i lavori oggetto dell'appalto, anche in relazione alle particolari condizioni della località, del traffico e delle circostanze in cui dovranno svolgersi i lavori stessi.

Art. 8. - ULTIMAZIONE LAVORI - PENALI PER RITARDI

L'ultimazione dei lavori sarà certificata nelle forme di cui all'art.172 del Regolamento. L'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni per i lavori di controllo, scoprimento e successivo ripristino delle opere completate. Qualora dalle visite di accertamento di ultimazione dei lavori risultasse la necessità di rifare o

migliorare qualche opera per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.

Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, la Stazione Appaltante potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

La penale per il mancato rispetto dei termine di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 22 dei C.G.C., viene stabilita nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra indicato e, comunque, complessivamente non superiore al 10,00%.

Per nessuna ragione, neppure per controversie in sede giudiziale, l'Appaltatore potrà unilateralmente sospendere, totalmente o parzialmente, i lavori o anche solo ritardarne la loro esecuzione.

Art. 9. - OSSERVANZA DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI

L'Appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto o che nel corso dei lavori dovessero venire emanate.

Art. 10. – CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta che l'Appaltatore dovrà presentare per l'affidamento dei lavori dovrà essere corredata di una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m., pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita, in alternativa:

- a) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico presso la tesoreria della stazione appaltante;
- b) da fideiussione bancaria o assicurativa o di altro istituto autorizzato, con i requisiti di cui all'art. 75, comma 3, del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m., e in particolare, con validità per almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, redatta secondo lo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/2004 n.123.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50% per i concorrenti che dichiarino o dimostrino il possesso della certificazione di qualità di cui alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 o di elementi correlati dello stesso sistema, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.

La cauzione provvisoria deve essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, contenente l'impegno a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, a pena di esclusione, qualunque sia la forma della cauzione provvisoria.

Qualora la ditta aggiudicataria non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto la Stazione Appaltante provvederà a dichiarare decaduta l'aggiudicazione ed ad incamerare la cauzione provvisoria riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata stipula del contratto.

Art. 11. - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il contratto di appalto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore dovrà prestare apposita garanzia fideiussoria come previsto dall'art. 113 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.

L'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti al 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzie fideiussoria è ridotto al 50% per i concorrenti che dichiarino o dimostrino il possesso della certificazione di qualità di cui alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 o di elementi correlati dello stesso sistema.

Art. 12. – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Prima della stipula del contratto di appalto la ditta Appaltatrice dovrà dimostrare il possesso, ai sensi dell'art. 129, del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m, delle seguenti coperture assicurative con decorrenza dalla data di consegna dei lavori con i seguenti massimali:

- a) per danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale pari all'importo del contratto per le opere da realizzare e massimale pari ad Euro 50.000,00 per le preesistenze;
- b) per la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale pari ad Euro 500.000,00;

La mancata sottoscrizione della polizza di cui all'art. 129, della sopra citata legge costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e pertanto l'Amministrazione può procedere alla rescissione del contratto.

Art. 13. - VARIANTI ALLE OPERE APPALTATE - NUOVI PREZZI - DIMINUZIONE DEI LAVORI

Le varianti in corso d'opera sono ammesse nei casi e con le modalità previste dall'art. 132 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m..

La Direzione Lavori inoltre avrà la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, varianti alle modalità esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività senza che l'Appaltatore possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare la programmazione di tali varianti alla Direzione Lavori, prima della loro esecuzione, pena la perdita da parte dell'Appaltatore di ogni diritto al riconoscimento contabile della variazione stessa.

Qualora per la valutazione delle varianti l'E.P.U. non comprendesse qualche lavorazione, si provvederà alla determinazione di Nuovi Prezzi, secondo quanto stabilito all'articolo corrispondente del presente contratto.

Art. 14. - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Assuntore dei lavori dovrà demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli prescritti.

Qualora egli non ottemperasse all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti, addebitandoglieli.

Se la Direzione dei Lavori presupporrà che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

Qualora fossero riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Assuntore dei lavori, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché, sia stato regolarmente chiesto, a tempo debito, di effettuare gli accertamenti di cui al precedente art. l'Assuntore dei lavori avrà diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art. 15. DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

I danni causati da forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita all'art. 139 del Regolamento dei 21/12/1999, n. 554, avvertendo che denunce del danno dovranno essere sempre fatte per iscritto.

L'Appaltatore dovrà approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. Particolare attenzione dovrà avere l'appaltatore nell'eseguire le lavorazioni in prossimità e vicinanza dei corsi d'acqua, predisponendo tutte le opere di protezione necessarie ad evitare danni causati da acque fluenti, anche tenendo conto degli eventi meteorici stagionali. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali ed ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne darà denuncia all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro 5 giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà un apposito verbale.

L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi.

Art. 16. - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

A carico della Stazione Appaltante saranno:

- a) IVA;
- b) gli incarichi dei collaudi tecnico-amministrativo e strutturale, nonché l'onorario del Collaudatore;
- c) le eventuali richieste di allacciamento e fornitura definitiva presso gli Enti erogatori di servizi;
- d) gli oneri per l'eventuale spostamento di sottoservizi interferenti con i lavori.

Art. 17. - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'Appaltatore, gli oneri generali derivanti dal rispetto della normativa vigente nonché delle prescrizioni dettate dal CGA e dal CSA.

Art. 18. - CARTELLI ALL'ESTERNO DEI CANTIERI

L'appaltatore avrà l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, nel luogo indicato dalla D. L., due cartelli aventi dimensioni: larghezza almeno 1,50 m, altezza almeno 2,00 m. Essi dovranno avere le caratteristiche e dovranno riportare le indicazioni previste dalla Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL. Sui cartelli dovranno essere, comunque, indicati: l'Amministrazione appaltante, l'oggetto dei lavori, l'Impresa esecutrice dei lavori, l'importo complessivo dei lavori, la data di consegna dei lavori, la durata contrattuale degli stessi e la conseguente data di ultimazione, i nominativi del Progettista, del Direttore dei lavori, dell'eventuale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del Responsabile del procedimento, del Direttore tecnico di cantiere ed i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Art. 19. - RESPONSABILITÀ TECNICHE DI RISULTATO

E' a carico dell'Appaltatore l'onere di provvedere a sue cure e spese alla verifica generale della progettazione, alla progettazione costruttiva di cantiere ed al controllo della congruenza normativa e funzionale di tutte le opere.

L'Appaltatore assume quindi, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere affidategli, restando nei confronti del Committente responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati. L'Appaltatore è tenuto a presentare denuncia di esecuzione dei lavori sulla base del progetto delle opere in argomento agli Uffici Competenti e segnatamente ai sensi della legge 1086/71 e 64/74.

Art. 20. - PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importi non inferiori **ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00)** al netto delle ritenute di garanzia dello 0,5% e dell'IVA.

I materiali e componenti approvvigionati in cantiere e approvati dalla D.L. potranno essere compresi nei S.A.L. per il calcolo degli acconti per una quota non superiore al 50% del prezzo di contratto comprensivo della messa in opera.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato entro 45 gg. dalla data di ultimazione dei lavori, L'impresa resta però sempre ed unica responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al nuovo impiego e la Direzione dei lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e la messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso i materiali risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.

Sulle somme di cui sopra, saranno praticate le previste ritenute, fino all'accettazione dei collaudi, con le modalità di legge.

Art. 21. - CONTO FINALE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 es.m.i., si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ultimazione dei lavori, salvo diverse condizioni normative nel frattempo intervenute.

Art. 22. - AGGIO SULLE SOMME ANTICIPATE

Qualora l'Amministrazione appaltante, intendesse eseguire lavori o provviste in economia, relativi ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto d'appalto sulle somme anticipate dall'Appaltatore per tale destinazione, verrà corrisposto l'aggio del 2% (due per cento) in più del tasso ufficiale, oltre alle tasse di registro, bolle o imposte; le

economie relative a categoria di operai o materiali che fossero già inseriti nell'elenco prezzi, verranno invece remunerate secondo l'elenco stesso senza alcun aggio.

Art. 23. - REVISIONE DEI PREZZI

In attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 352 del 08/08/92 non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi, salvo quanto previsto all'art. 26, comma 4, della L. 109/94 e s.m.i. se operante.

Art. 24. - OPERE NON PREVISTE NON COMPUTABILI A MISURA - ECONOMIE

In carenza di alternative ed in via eccezionale si potrà provvedere "in economia" con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore, valutando:

- a) ore lavorative per qualifiche cui sono applicati i prezzi unitari per manodopera di cui al Bollettino della Commissione Regionale Prezzi, costituita presso il Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna, in vigore alla data di esecuzione delle opere;
- b) forniture di materiali e tempi di noleggio di attrezzature per i quali si applicherà l'Elenco Prezzi edito dal Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Emilia Romagna, in vigore alla data di scadenza dell'offerta, assoggettato allo sconto di offerta dell'Appaltatore.

Tutte le opere in economia, anche quelle proposte dall'Appaltatore, dovranno essere preventivamente ordinate per iscritto dalla D.L.; il mancato rispetto di tale condizione esclude automaticamente il riconoscimento di ogni credito in merito a favore dell'Appaltatore.

Resta tassativamente convenuto che, se per difetto di cognizione fatta a tempo debito, le qualità o quantità di tali opere non fossero esattamente accertabili, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che ne verrà fatta dal Direttore dei Lavori.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento e conformi a tutte le normative sulla sicurezza. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. Le liste degli operai prestati in economia dovranno

essere redatte giornalmente e vistate dalla D.L.

Art. 25. - COLLAUDI, GRATUITA MANUTENZIONE, GARANZIE

Le operazioni di collaudo si svolgeranno secondo quanto previsto dall'art. 141 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m. e dall'art. 192 del Regolamento di attuazione della legge 109/94.

Gli oneri delle operazioni di collaudo sono a carico dell'Appaltatore.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, per quanto riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere alla presa di consegna anche parziale delle opere ultimate. Tale consegna, da intendersi provvisoria se antecedente all'approvazione del collaudo, verrà effettuata con verbale, redatto in contraddittorio, circa l'idoneità dei manufatti e delle prove di funzionamento degli impianti tecnologici. Con la firma del verbale di consegna la Stazione Appaltante verrà automaticamente immessa nel possesso dei manufatti e degli impianti consegnati.

Al riguardo l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante le planimetrie e i profili dalle opere realizzate, così come queste sono state eseguite, i disegni e gli schemi di tutti gli impianti nonché la documentazione di approvazione ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto, con le relative norme d'uso e manutenzione.

In caso di utilizzazione delle opere da parte della Stazione Appaltante subito dopo la presa, in consegna provvisoria, spetterà alla Stazione Appaltante stessa provvedere a propria cura e spese all'esercizio delle stesse, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore alla necessaria assistenza e la sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l'ultimazione dei lavori o essere accertati in sede di collaudo.

Ove la Stazione Appaltante non ritenesse di dover esercitare tale facoltà, l'Appaltatore dovrà mantenere le opere eseguite in perfetto stato di efficienza fino alla consegna definitiva.

L'Appaltatore oltre alla responsabilità e garanzia sulla base delle vigenti norme, assume la garanzia dell'esecuzione dell'opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera, sino alla data della consegna definitiva. Pertanto se, durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi

genere, l'Appaltatore dovrà a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.

In aggiunta a quanto sopra, e per sei mesi dall'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore sarà tenuto a riparare gratuitamente, lungo le strade che siano state interessate dai lavori stessi, ogni guasto che, a giudizio della Direzione Lavori, dipenda dalle opere che egli ha eseguito.

Art. 26. – PIANI DI SICUREZZA

Trattandosi di opere specialistiche di importo inferiore a 200 u.g. per le quali si prevede la presenza di una sola ditta in cantiere, non si ritiene necessario provvedere alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e alla redazione di apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96. Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, si verificasse le condizioni di applicazione del D.Lgvo 494/96, inizialmente non previste, si provvederà in quel momento alla sospensione dei lavori, alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ed alla redazione da parte di questi del Piano di Sicurezza e Coordinamento. La ditta appaltatrice sarà comunque obbligata a redigere e consegnare all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano di Sicurezza (sostitutivo di quanto previsto dal D.Lgvo 494/96) completo del Piano Operativo di dettaglio riferito al lavoro specifico, attinente alle proprie scelte e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento forma parte integrante del contratto ed è in esso richiamato.

Nel seguente prospetto si riporta il calcolo del prodotto *uominixgiorno*.

Macrovoce	Importo lavori a base d'asta	Incidenza manodopera stimata	Importo manodopera stimato	
Lavori di rifacimento della pista	€ 90,200.00	25%	€ 22,550.00	
Pavimentazione in resina	€ 113,723.50	5%	€ 5,686.18	
Fornitura e posa attrezzature fisse	€ 40,400.00	8%	€ 3,232.00	
Lavori complementari	€ 3,570.27	25%	€ 892.57	
			€ 32,360.74	tot.
Assumendo un costo orario della prestazione di manodopera pari a:		€ 23.00 /ora		
e considerando un impegno orario quotidiano di		8 ore/giorno		
si ottiene il seguente prodotto <i>uominixgiorno</i> :		176 uxg		< 200 uxg

Art. 27. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m., qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo prevista dal citato art. 240.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione ordinaria.